



**Imposta di bollo, di importo complessivo pari a 6.624,00 €, assolta dall'operatore economico mediante pagamento con modello F24 in data 15/12/2023.**

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA PUBBLICI INDIVIDUATI ALL’ART.101 DEL D.LGS N.42/2004**

**AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388**

**LOTTO 7 CIG 63461554C6**

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Marco Mizzau, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 11 Maggio 2023 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”);

**E**

**CONSORZIO INNOVA – SOCIETÀ COOPERATIVA**, sede legale in Bologna, Via G. Papini, 18, capitale sociale variabile, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. Bologna al n. 03539261200, P. IVA 00591631200, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, Via Papini n. 1, in persona del suo Presidente Delegato e legale rappresentante Dott. Giuseppe Cremonesi, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **OMNIA SERVITIA S.R.L.** con sede legale in Pescara, Via Ragazzi del 99 n.7, capitale sociale Euro 102.400=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pescara al n. 02058900693, P. IVA 02058900693, domiciliata ai fini del presente atto in Pescara, Via Ragazzi del 99 n.7, e la mandante **CLEAN SERVICE S.R.L.**, con sede legale in Pescara, Via Ragazzi del 99 n.7, capitale sociale Euro 102.400=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pescara al n. 01856200694, P. IVA 01856200694, domiciliata ai fini del presente atto in Pescara, Via Ragazzi del 99 n.7, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Bologna dott. Stefano

Convenzione per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all’art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388  
LOTTO 7 CIG 63461554C6



Ferretti repertorio n. 25.691;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

#### **PREMESSO**

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli Contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare,

Convenzione per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all’art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



- mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli Contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
  - g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art. 101 del D.lgs n. 42/2004 attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 9 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 del 05/08/2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.5149 del 05/08/2015;
  - h) che il Fornitore, con la partecipazione alla procedura di gara, ha preso atto e si è obbligato al rispetto, in conformità dei principi stabiliti dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, dell'articolo 4 del CCNL "per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi";
  - i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n. 7 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
  - j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
  - k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva prestata in favore di Consip, rilasciata dalla Accelerant Insurance Europe SA/NV ed avente n. B.2023.1242192 e relativa Appendice avente n. B.2023.1242192.4 per un importo di Euro 240.000,00= (*duecentoquarantamila/00*) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione e la cauzione rilasciata dalla Accelerant Insurance Europe SA/NV ed avente n. B.2023.1242204 e relativa Appendice avente n. B.2023.1242204.3 per un importo pari ad Euro 10.650,00= (*Diecimilaseicentocinquanta/00*) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 85473.60.160120695 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
  - l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



- confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- m) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- n) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione.

Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-integrati-per-gli-istituti-e-i-luoghi-di-cultura-pubblici> ad eccezione delle Regole di e-procurement consultabili sul sito [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)>chi siamo>come funziona al seguente link:

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html)

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e le relative Appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), e l'Allegato "F" (Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ex art. 26 comma 3-ter d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "H" (Patto di integrità), l'Allegato "I" (Informativa sul trattamento dei dati personali).

### **ARTICOLO 2**

#### **ALTRE DEFINIZIONI**

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



- a) **Attivazione del servizio:** data di inizio di erogazione dei servizi richiesti, indicata dall'Amministrazione nell'Ordinativo Principale di Fornitura;
- b) **Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura o Atto/i Aggiuntivo/i:** il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura, integrando/modificando le diverse condizioni previste nel Piano Dettagliato delle Attività e/o nel Verbale di Consegna;
- c) **Canone:** il corrispettivo economico con cui sono pagati tutti i servizi che prevedono l'esecuzione di attività programmate;
- d) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A", comprensivo delle relative Appendici;
- e) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
- f) **Contratto/i attuativo/i o Contratto/i di Fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo Principale di Fornitura - compresi i relativi eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Attività, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
- g) **Corrispettivi e tariffe:** il documento di cui all'Allegato "D";
- h) **Modalità di erogazione "evoluta":** la modalità di erogazione dei servizi descritta al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico (Allegato "A");
- i) **Modalità di erogazione "semplificata":** la modalità di erogazione descritta al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico (Allegato "A");
- j) **Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ex art. 26 comma 3-ter d.lgs. 81/2008 e s.m.i.:** il documento di cui all'Allegato "F";
- k) **Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore:** il documento di cui all'Allegato "G";
- l) **Patto di integrità:** il documento di cui all'Allegato "H";
- m) **Informativa sul trattamento dei dati personali:** il documento di cui all'Allegato "I";
- n) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dei Lotti di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- o) **Franchigia a carico del Fornitore:** il limite economico al di sotto del quale le attività di manutenzione a guasto, relative ai servizi di manutenzione degli impianti, non devono essere compensate extra-canone perché risultano a carico del Fornitore e, quindi, comprese nel canone;
- p) **Gestore del Servizio:** la persona nominata dal Fornitore, interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente, per la gestione di tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione delle attività previste nell'Ordinativo Principale di Fornitura, nel relativo – eventuale – Atto Aggiuntivo, nonché negli eventuali Ordini di attività;
- q) **Importo massimo della Convenzione** si intende:  
l'importo corrispondente a Euro 80.000.000,00, IVA esclusa per il **Lotto 7**;  
L'importo massimo non comprende l'importo del *plafond*;
- r) **Lotto:** territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
  - Lotto 7: Lazio;



- s) **Offerta Economica:** i documenti di cui all'Allegato "C";
  - t) **Ordinativo Principale di fornitura (OPF):** il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa, inclusi i relativi Allegati, tra i quali anche l'offerta del Fornitore;
  - u) **Ordine/i di attività:** il documento con il quale l'Amministrazione Contraente autorizza una specifica attività a guasto o a richiesta che preveda il pagamento di corrispettivo extra canone;
  - v) **Offerta Tecnica:** i documenti di cui all'Allegato "B";
  - w) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
  - x) **Piano di supporto alla P.A.:** l'elaborato documentale, che precede la configurazione del servizio che verrà successivamente formalizzata nel Piano dettagliato delle Attività.
  - y) **Piano dettagliato delle Attività:** l'elaborato documentale che formalizza la "Configurazione di servizio" proposta dal Fornitore in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell'Amministrazione;
  - z) **Plafond o Plafond aggiuntivo:** l'importo addizionale, rispetto all'importo massimo della presente Convenzione, il cui utilizzo è disciplinato nella medesima Convenzione ed al Paragrafo 1.2 del Disciplinare di Gara. La somma dell'importo massimo della Convenzione e del *plafond* aggiuntivo costituisce l'importo massimo complessivo;
  - aa) **Programma operativo delle Attività:** l'elaborato bimestrale, su base giornaliera, relativo al mese in corso ed a quello successivo, che comprende la schedulazione, con rappresentazione grafica, di tutte le attività programmabili;
  - bb) **Responsabile dei Servizi:** la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente dei Servizi in Convenzione nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti, con ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori del Servizio;
  - cc) **Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF):** il documento con cui l'Amministrazione formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione;
  - dd) **Supervisore:** la persona nominata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore per ciascun Ordinativo Principale di Fornitura (Unità di Gestione) e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore;
  - ee) **Unità di gestione:** l'immobile o insieme di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o di eventuali Atti Aggiuntivi;
  - ff) **Unità/Punto Ordinante:** la/e persona/e fisica/che delle Amministrazioni Contraenti abilitata/e ad effettuare, previa registrazione sul sito delle Convenzioni, le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi Principali di Fornitura e gli Atti Aggiuntivi;
  - gg) **Verbale di Consegna:** il documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico i beni/gli immobili per l'esecuzione dei servizi richiesti.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni



Generali disponga diversamente.

### **ARTICOLO 3**

#### **DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA**

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli allegati alla Convenzione stessa e dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. I Contratti attuativi sono regolati, a loro volta, dalla presente Convenzione, dai relativi Allegati, dagli atti, dai documenti e dalla normativa richiamati nella Convenzione e in detti Allegati, nonché da quanto stabilito negli Ordinativi Principali di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi, nel Piano Dettagliato delle Attività, nel Verbale di Consegna e negli Ordini di attività.
3. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
4. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

### **ARTICOLO 4**

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del D.Lgs n.42/2004 nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi e le attività indicati dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e ricompresi nelle seguenti macrocategorie:
  - Servizi di Governo
  - Servizi Operativi:
    - Servizi di Manutenzione

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6





- Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale
- Servizi di Manutenzione del Verde
- Altri Servizi Operativi

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo *massimo* pari a:

- 80.000.000,00, IVA esclusa per il Lotto 7;

3. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, eventualmente prorogato, il valore degli Ordinativi Principali di Fornitura e degli Atti Aggiuntivi emessi raggiunga l'importo massimo sopra indicato (ovverosia, venga completamente eroso detto importo massimo), il Fornitore ha l'obbligo di prestare, alle medesime condizioni, i servizi oggetto della presente Convenzione fino a concorrenza del valore del relativo Plafond aggiuntivo, pari ad Euro:
- Euro 8.000.000,00 (otto milioni), IVA esclusa per il Lotto 7.

(Atteso che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 6, 7 e 8 della gara di cui alle premesse, il medesimo Fornitore ha la facoltà di utilizzare, al fine di soddisfare le richieste di adesione o comunque gli Ordinativi Principali di Fornitura relativi alla presente Convenzione, il Plafond aggiuntivo del Lotto 6 e/o 7 e/o 8, nel rispetto di condizioni, modalità, termini e limiti prescritti al Paragrafo 1.2 del Disciplinare di Gara.

4. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
5. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
6. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di conclusione e di utilizzazione della Convenzione, si precisa quanto segue:
- (a) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura, preliminarmente alla utilizzazione della presente Convenzione, l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore la Richiesta Preliminare di Fornitura tramite Sistema, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico; il Fornitore, entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta stessa, dovrà notificare tramite Sistema all'Amministrazione la validità o meno della Richiesta Preliminare di Fornitura e concorderà con l'Amministrazione Pubblica un sopralluogo dell'immobile e/o porzioni/gruppi di immobili da servire da effettuarsi entro 10 (dieci)

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6





giorni naturali consecutivi dalla data di emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura, salvo diverso accordo tra le parti;

- (b) entro i termini previsti nel paragrafo 5.5.2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Pubblica il "Piano di supporto alla P.A." (di seguito definito PS) a mezzo posta elettronica certificata;
- (c) entro e non oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del PS, il Fornitore dovrà redigere il "Piano dettagliato delle Attività" di cui al paragrafo 5.5.3 del Capitolato Tecnico e presentarlo all'Amministrazione. L'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del PDA – a tal fine trasmesso a mezzo posta elettronica certificata -, potrà: (i) approvare il PDA senza richiedere modifiche, ovvero (ii) far pervenire, tramite il Supervisore, le proprie osservazioni al Fornitore. In tale secondo caso, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle predette osservazioni, il Fornitore dovrà rielaborare e consegnare il PDA modificato sulla base delle menzionate osservazioni. La nuova versione del PDA deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. Qualora l'Amministrazione non comunichi per iscritto o l'accettazione del PDA o le proprie osservazioni entro e non oltre il termine sopra individuato, il PDA e la relativa RPF perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione all'acquisizione dei servizi di cui alla RPF. Nel caso di consegna di un nuovo PDA, a seguito delle osservazioni dell'Amministrazioni, qualora l'Amministrazione non comunichi l'accettazione del nuovo PDA oppure ulteriori proprie osservazioni entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte del Fornitore, il PDA e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione all'acquisizione dei servizi di cui alla RPF. Il PDA approvato, e firmato per accettazione dal Fornitore e dall'Amministrazione Contraente, deve essere allegato all'Ordinativo Principale di Fornitura;
- (d) qualora a seguito della suindicata attività preliminare non si addivenga per qualunque motivo, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione scritta di accettazione da parte della medesima Amministrazione del Piano Dettagliato delle Attività, all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Piano Dettagliato delle Attività e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perdono la propria validità ed efficacia. In qualsiasi ipotesi di mancata emissione da parte dell'Amministrazione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso e/o rimborso per l'attività prestata.  
Si precisa che, in ogni caso, l'Amministrazione non può procedere all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura se il Fornitore non ha precedentemente prodotto la cauzione definitiva, di spettanza dell'Amministrazione Contraente, di cui al successivo articolo 13;
- (e) a fronte dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore dovrà iniziare ad erogare i servizi oggetto del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura entro e non

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



- oltre 45 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente comunque non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.5.6 del Capitolato Tecnico;
- (f) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l'Ordinativo Principale di Fornitura, nel periodo di validità della Convenzione e comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo, l'Amministrazione Contraente, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di ampliare l'estensione e/o il numero degli immobili, nonché il numero delle attività richieste, utilizzando l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
7. Le prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in concreto negli Ordinativi Principali di Fornitura e nei relativi Atti Aggiuntivi emessi dalle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
  8. Le Amministrazioni avranno la possibilità di richiedere al Fornitore una configurazione del servizio personalizzata in funzione delle proprie particolari esigenze. In particolare, le Amministrazioni dovranno ordinare i servizi scegliendo le modalità di erogazione tra la modalità "Evoluta" e la modalità "Semplificata" descritte al paragrafo 5.1.1 e 5.1.2 del Capitolato Tecnico. Le configurazioni di servizio personalizzate dovranno essere comunque conformi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e dovranno attenersi a quanto prescritto al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico "Condizioni per l'adesione alla Convenzione".
  9. La definizione dei servizi costituenti il Set Minimo di Servizi dovrà avvenire contestualmente all'utilizzo della Convenzione attraverso l'Ordinativo Principale di Fornitura, a prescindere dall'inizio di erogazione dei servizi stessi che potrà avvenire anche in momenti differenti in funzione della scadenza dei relativi contratti eventualmente in essere con altri fornitori.
  10. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare l'importo massimo della Convenzione fino a concorrenza del limite previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985 ed in conformità al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico e 1.2 del Disciplinare di gara.
  11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di attivazione del lotto ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore a mezzo raccomandata a\r o posta elettronica certificata, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 10 del precedente articolo 4.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo della Convenzione previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 4, comma 10 e l'importo del Plafond Aggiuntivo ai sensi dell'art. 4, comma 3.

Il tutto come meglio descritto e disciplinato ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico.

Si precisa altresì che la Convenzione si intenderà conclusa, oltre al verificarsi delle condizioni sopraindicate, anche nell'ipotesi in cui venga attivata da Consip una nuova Convenzione di oggetto pari alla presente.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi Principali di Fornitura, hanno una durata differenziata a seconda che la modalità di erogazione prescelta dalle Amministrazioni Contraenti sia "Evoluta" oppure "Semplificata" e, segnatamente: una durata di 6 (sei) anni per i contratti stipulati nella modalità "Evoluta" ed una durata di 4 (quattro) anni per i contratti stipulati nella modalità "Semplificata". Gli eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di attività emessi dalle Amministrazioni Contraenti, nei limiti consentiti dal Capitolato Tecnico, non modificano la durata del contratto di fornitura che resta di 4 (quattro) o 6 (sei) anni decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nell'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna.

La durata degli Atti Aggiuntivi e/o degli Ordini di attività eventualmente emessi non può, in ogni caso, essere superiore al termine di scadenza previsto per l'Ordinativo Principale di Fornitura al quale gli stessi si riferiscono.

Pertanto, gli Atti Aggiuntivi e/o gli Ordini di attività eventualmente emessi e, conseguentemente, i servizi e le attività oggetto degli stessi avranno scadenza coincidente con l'Ordinativo Principale di Fornitura a cui si riferiscono e con i servizi e le attività oggetto di quest'ultimo.

3. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 16, comma 5 delle Condizioni Generali, si conviene che l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale la singola Amministrazione Contraente muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili).

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



4. Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 3, la singola Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, anch'esso ubicato nell'area geografica indicata all'articolo 2, comma 1, lettera m), la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà, in luogo del recesso, di trasferire i servizi oggetto degli Ordinativi Principali di Fornitura e dei relativi, eventuali, Atti Aggiuntivi, dalla stessa già emessi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che residuano.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4 delle Condizioni Generali, si conviene che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del primo triennio di durata del proprio Contratto di Fornitura, potranno recedere in tutto o in parte da quest'ultimo nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale a legislazione vigente non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto di Fornitura. Tale ipotesi di recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti una giusta causa di recesso per l'Amministrazione Contraente.
6. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione e/o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura e/o Atto Aggiuntivo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore - oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, nelle Condizioni Generali e/o nel Capitolato Tecnico anche con riferimento al rispetto di tutta la normativa vigente ed applicabile all'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto di gara, ivi inclusa la normativa in materia ambientale - si impegna altresì a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di attività, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, ove migliorativa; l'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi Principali di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione degli immobili delle Amministrazioni Contraenti.
2. Il Fornitore si impegna, tra l'altro, a rispettare tutti gli ulteriori obblighi dettagliati nei paragrafi 12.3, 12.4 e 12.5 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica.
4. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



## **ARTICOLO 7**

### **ATTIVAZIONE DEI SERVIZI**

1. I Servizi oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura e/o Atto Aggiuntivo e/o Ordine di attività dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nell'Atto Aggiuntivo al medesimo e/o negli Ordini di attività.
2. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 5, il Fornitore dovrà a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare i/il servizio/o di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'Ordinativo stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente, comunque non superiore a 60 gg naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF e, in ogni caso, contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.5.6 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali stabilite nel medesimo Capitolato Tecnico.
3. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.

Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione Contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 8**

### **SERVIZI CONNESSI**

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di reports specifici ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasmettere alla Consip S.p.A., altre informazioni relative all'andamento della Convenzione e/o relative alla tipologia di servizi prestati ovvero degli immobili presso cui i servizi sono erogati. Tali informazioni potranno essere richieste dalla Consip S.p.A. al Fornitore soltanto in forma scritta, secondo le modalità previste al paragrafo 10 del Capitolato tecnico.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. [dprpaconsip@postacert.consip.it](mailto:dprpaconsip@postacert.consip.it) la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.
4. Con riferimento al servizio di rendicontazione e fatturazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, Atto Aggiuntivo e/o Ordine di attività nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, pena l'irricevibilità delle medesime fatture, relative a ciascun periodo di riferimento, e, comunque, l'inesigibilità dei relativi crediti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a garantire alla Consip S.p.A. l'accesso in modalità sola lettura al sistema informativo di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

## **ARTICOLO 9**

### **LIVELLI DI SERVIZIO**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto di Convenzione, pena l'applicazione delle penali sul Livello di Servizio stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore s'impegna, infine, a redigere e trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente, con le modalità e i termini indicati al paragrafo 9.3 del Capitolato Tecnico, un report relativo al Livello di Servizio delle prestazioni erogate, in riferimento al relativo Contratto attuativo.

## **ARTICOLO 10**

### **CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub lettera "D" (Corrispettivi e Tariffe) alla presente Convenzione.

2. I suddetti servizi ed attività verranno remunerati in parte con corrispettivo a canone e in parte con corrispettivo extra-canone, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata a decorrere dalla data di attivazione del servizio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), nel rispetto della procedura di cui al Capitolo 11 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle medesime Amministrazioni Contraenti previo accertamento delle prestazioni eseguite.
4. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
5. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
6. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti correnti:

ISTITUTO DI CREDITO	FILIALE	IBAN
Banca di CAMBIANO	Bologna (BO) - Via Alessandrini n.15	IT76Z084250240000036031060
Banco BPM	Bologna (BO) - Via Corticella 184/3	IT93Q050340241900000005920
Banca ILLIMITY BANK	Modena (BO) - Via Emilia Est n.10	IT31Q0339512900052855488960
Banca EMILBANCA	Calderara di Reno (BO) - P.zza Marconi n.1/E	IT63H070723665100000198090
Banca BNL	Ravenna (RA) - P.zza del Popolo n.22/23	IT39W010051310000000003318
Banca CREDEM	Casalecchio di Reno (BO)	IT08L0303236670010000435115
Banca BIPER	-	IT02F0538777750000000452510
Banca BIPER	-	IT30B0538777750000000472961
Banca Intesa San Paolo S.p.A.	-	IT12N0306977751100000001615

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6





e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

7. Il Fornitore si impegna, secondo quanto previsto al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, nel caso in cui all'atto dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura vengano ordinati dall'Amministrazione Contraente almeno 10 (dieci) Servizi Operativi (cfr. Capitolo 7 del Capitolato Tecnico), fatta eccezione per i servizi di cui ai paragrafi 7.1.11, 7.1.12 e 7.2.4 del Capitolato Tecnico, ad applicare sui prezzi dei Servizi Operativi ordinati un ulteriore sconto, rispetto a quello offerto in fase di gara, pari al 3%, con le modalità, tempistiche e specifiche tecniche prescritte nel Capitolato Tecnico medesimo.
8. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
9. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 6, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima, a mezzo posta elettronica certificata, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Il Fornitore, non appena l'Amministrazione Contraente abbia provveduto al detto pagamento, è tenuto al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
10. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di Fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il Contratto di Fornitura s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



11. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
12. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
13. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
14. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al capitolo 8 del Capitolato Tecnico.
15. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 6 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,10%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 6.
16. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.

## **ARTICOLO 11**

### **COSTI DELLA SICUREZZA**

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il Contratto di Fornitura. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



essi siano pari a zero).

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

## **ARTICOLO 12**

### **PENALI**

1. Le penali relative ai Livelli di Servizio, di cui al precedente articolo 9, sono previste e disciplinate al paragrafo 9.4.1 del Capitolato Tecnico;
3. Le altre penali sono disciplinate al paragrafo 9.4.2 del Capitolato Tecnico e nell'Appendice 11 al Capitolato Tecnico "Schema delle Penali";
4. Deve considerarsi ritardo, agli effetti dell'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9.4.2 del Capitolato Tecnico, anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi Principali di Fornitura, agli Atti Aggiuntivi e/o agli Ordini di attività. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore la penale corrispondente sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 9.5 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
  - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
5. Laddove le singole Amministrazioni Contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione Contraente.

6. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17 il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **ARTICOLO 13**

### **CAUZIONE**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti di Consip con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata, secondo le modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e nelle Condizioni Generali in data 18/07/2023 dalla Accelerant Insurance Europe SA/NV ed avente n. B.2023.1242192 e relativa Appendice avente n. B.2023.1242192.4 per un importo di Euro 240.000,00= *(duecentoquarantamila/00)*.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare, a seguito della approvazione definitiva da parte della singola Amministrazione del Piano Dettagliato delle Attività e, comunque, prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, una cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura. Sulla base di quanto prescritto dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della cauzione definitiva, è aumentato dei seguenti punti percentuali 61,20% anch'essi applicati al valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura. Una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore a fronte dell'emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato con le medesime modalità sopra indicate applicate al valore dell'Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura.
3. La garanzia, di cui al comma 2, è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
4. Qualora l'ammontare di una delle predette garanzie dovesse ridursi, in tutto o in parte, per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore è tenuto al relativo reintegro in conformità all'articolo 13, comma 6, delle Condizioni Generali.
5. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato in favore di Consip una cauzione rilasciata dalla Accelerant Insurance Europe SA/NV in data 18/07/2023 ed avente n. B.2023.1242204 e

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



relativa Appendice avente n. B.2023.1242204.3 per un importo pari ad Euro 10.650,00=(Diecimilaseicentocinquanta/00).

6. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 5 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

#### **ARTICOLO 14**

##### **RISOLUZIONE**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali, nonché nella presente Convenzione, Consip S.p.A. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC o raccomandata A/R, il singolo Contratto attuativo nei seguenti casi:
  - a) in caso di mancato intervento del Fornitore a sanare le difformità/discordanze nel Sistema Informativo di monitoraggio rispetto a quanto definito nel Capitolato Tecnico nell'arco temporale concordato con il Supervisore, secondo quanto previsto nel paragrafo 9.3 del Capitolato Tecnico;
  - b) in caso di dolo o colpa grave del Fornitore nel calcolo del Livello di Servizio (e delle sue componenti) secondo quanto previsto nei paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 del Capitolato Tecnico;
  - c) in caso di applicazione consecutiva per 6 (sei) mesi di penali con riferimento al Livello di Servizio come previsto nel paragrafo 9.4.1 del Capitolato Tecnico;
  - d) nel caso di eventuali variazioni in aumento delle quantità delle misure – a seguito dell'Anagrafica Tecnica - che comportino variazioni del corrispettivo indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nei relativi Atti Aggiuntivi in misura superiore all'1%, così come previsto nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico.
  - e) negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

#### **ARTICOLO 15**

##### **SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
  - Implementazione e Gestione del Sistema Informativo

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



- Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica
- Gestione del Call Center
- Gestione Ordini Attività straordinarie
- Programmazione e Controllo Operativo delle Attività
- Verifica del piano di supporto alla p.a. per l'ottimizzazione ed il controllo della domanda
- Sistema di Monitoraggio e Controllo
- Integrazione Gestionale di Servizi appaltati a Terzi
- Gestione e Ottimizzazione Utente
- Anagrafica Postazioni di Lavoro e Arredi
- Servizio di Manutenzione Impianti Elettrici
- Servizio di Manutenzione Impianti idrico-Sanitari
- Servizio di Manutenzione Impianti di Riscaldamento
- Servizio di Manutenzione Impianti di Raffrescamento
- Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori
- Servizio di Manutenzione Impianti Antincendio
- Servizio di Manutenzione Impianti di Sicurezza e controllo accessi
- Servizio di Manutenzione Reti
- Servizio di Minuto Mantenimento Edile e assistenze murarie
- Servizio di Manutenzione del Verde
- Servizio di Presidio Tecnologico
- Servizio di Reperibilità
- Servizio di Pulizia
- Servizio di Disinfestazione
- Servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti speciali
- Servizio di Giardinaggio
- Servizio di Reception
- Servizio di Facchinaggio Interno
- Servizio di Facchinaggio Esterno/Traslochi

e qualunque altra attività connessa e/ o collegata nei limiti di Legge, a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni, rispettando le specifiche condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione nonché nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali, al Disciplinare di gara ed al Capitolato Tecnico per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

## **ARTICOLO 16**

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO, GESTORE DEL SERVIZIO E SUPERVISORE**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



attività previste contrattualmente, con ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori del Servizio. Il Responsabile del Servizio deve essere dotato di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione della Convenzione al fine di poter rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Al Responsabile dei Servizi sono affidate le attività meglio dettagliate al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico. Il Gestore del Servizio è l'interfaccia unica del Fornitore verso l'Amministrazione Contraente ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell'Ordinativo Principale di Fornitura e nel relativo, eventuale, Atto Aggiuntivo. È una figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del singolo Contratto attuativo. Al Gestore del Servizio sono delegate le attività meglio dettagliate al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico.

2. Per parte sua ciascuna Amministrazione Contraente indicherà nell'Ordinativo Principale di Fornitura un Supervisore, quale proprio responsabile e referente nei confronti del Fornitore, per le attività meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico. Il Supervisore coincide con il direttore dell'esecuzione nominato dalle singole Amministrazioni Contraenti.

#### **ARTICOLO 17**

#### **COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012**

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo del fatturato al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6





di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
  - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
  - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. [dprpaconsip@postacert.consip.it](mailto:dprpaconsip@postacert.consip.it) la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
6. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.

8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389 presso Intesa Sanpaolo.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
9. La Consip S.p.A. procederà ad informare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
10. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 8.
11. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 8 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec o raccomandata A/R dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. *f*), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

## **ARTICOLO 18**

### **CLAUSOLA FINALE**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 21/12/2023

**CONSIP S.p.A**  
f.digitalmente

**IL FORNITORE**  
f.digitalmente

---

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere

Convenzione per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art.101 del d.lgs n.42/2004 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

LOTTO 7 CIG 63461554C6



particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione dei servizi); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 18 (Clausola finale) ;

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 21/12/2023

**IL FORNITORE**  
f.digitalmente

---